



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mantenimento al figlio con lavoro a tempo determinato

Autore: Redazione | 22/10/2020



I genitori separati o divorziati devono garantire al figlio il diritto al mantenimento di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, in base alle loro condizioni economiche.

Abbiamo più volte affrontato, su queste stesse pagine, il tema dell'obbligo dei

genitori di garantire, anche ai figli maggiorenni, il diritto al mantenimento. Obbligo che sussiste finché questi ultimi non raggiungono una propria indipendenza economica. In buona sostanza, solo quando il figlio è in grado di provvedere da solo alle proprie esigenze (non solo quelle vitali, come vitto e alloggio, ma anche quelle relative alla comune vita di relazione) allora cessano per sempre i doveri economici del padre e della madre.

Ma quando il figlio può dirsi davvero indipendente? Sicuramente, si deve trattare di un lavoro stabile, non necessariamente dipendente, ben potendo anche trattarsi di un'attività di lavoro autonomo, professionale o imprenditoriale.

Il tema si fa spinoso in un contesto lavorativo come quello attuale dove la stabilità del posto è un obiettivo che si raggiunge solo in tarda età. Di qui il problema del **mantenimento al figlio con lavoro a tempo determinato**. Chi, cioè, viene assunto con un contratto a termine può dirsi davvero autonomo e indipendente? Di tanto ha parlato una recente ordinanza della Cassazione **[1]** che qui commenteremo per spiegare meglio quali sono i diritti e i doveri dei genitori, uniti, separati o divorziati che siano.

Prima però di spiegare se e quando il figlio con un lavoro a tempo determinato ha diritto al mantenimento facciamo chiarezza sui capisaldi di tale argomento.

Diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne

Possiamo schematizzare nei seguenti punti gli aspetti fondamentali della disciplina sul **diritto al mantenimento del figlio maggiorenne**:

- i genitori devono garantire il mantenimento al figlio **anche dopo i 18 anni**, finché questi non diventa autonomo;
- dal canto suo, il figlio deve comunque **studiare o tentare di trovare un'occupazione**. Non è quindi dovuto il mantenimento al figlio che non si forma né lavora, a meno che questi dimostri che lo stato di **disoccupazione** non dipende da sua colpa (ma per mancanza di occasioni nel mondo lavorativo). Il che significa che il figlio deve assumere un atteggiamento attivo nei confronti del mercato del lavoro, inviando c.v., iscrivendosi ai Centri per l'Impiego, partecipando a bandi e concorsi, ecc.;

- spetta al giudice valutare l'eventuale colpevolezza del giovane disoccupato; tale giudizio va effettuato caso per caso e va ancorato al percorso formativo e alla situazione del mercato del lavoro nel settore specifico. Così è naturale che un ragazzo che studia per diventare un professionista impiegherà più tempo di chi invece ha optato per un lavoro manuale;
- l'**obbligo del mantenimento dei genitori** non può essere protratto oltre ragionevoli limiti. Il che significa che, raggiunta una certa età, si può ben presumere che lo stato di disoccupazione dipenda dall'inerzia del giovane e non dal mercato. Questa età viene fatta, di norma, coincidere con i 30/35 anni, a seconda del **percorso formativo** scelto dal giovane;
- una volta sopraggiunta l'indipendenza economica, il figlio perde definitivamente il diritto al mantenimento; questo cioè non rivive nel caso di successivo bisogno (si pensi a chi, assunto, perde il contributo economico dei genitori ma, dopo poco, viene licenziato);
- l'obbligo di mantenimento dei genitori si correla alla concreta condotta di impegno del figlio; le scelte di quest'ultimo non possono essere irragionevoli. In sintesi: tempo di studiare ragionevole e opzioni formative ragionevoli, adeguate alle condizioni della famiglia. L'obbligo di mantenimento è infatti intrinsecamente connesso con quello educativo e deve cessare quando sarebbe invece diseducativo, deresponsabilizzando il giovane;
- il **mantenimento dovuto al figlio** deve essere proporzionato alle **condizioni economiche dei genitori** in quanto rivolto a garantire al giovane lo stesso tenore di vita del padre e della madre. Sicché, più è alto il reddito di uno dei due o di entrambi tanto maggiore è l'importo dell'assegno di mantenimento. I genitori, sebbene separati o divorziati, hanno ancora, dunque, l'obbligo di intervenire per tutelare e garantire il diritto del figlio al mantenimento di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, in virtù delle loro specifiche condizioni;
- il mantenimento non è più dovuto se il genitore riesce a dimostrare l'**inerzia del figlio**, ossia che questi rifiuta opportunità di lavoro in maniera immotivata o non si attiva nella ricerca di un impiego.

Leggi [Mantenimento al figlio maggiorenne che lavora](#).

Mantenimento al figlio con lavoro a termine

Abbiamo detto che la presenza di un rapporto di lavoro in capo al figlio esclude il diritto a percepire il mantenimento. Ma come deve essere questo lavoro? Di certo, non deve trattarsi di un lavoro precario o di un apprendistato. Non può neanche trattarsi di un tirocinio formativo.

La Cassazione ha detto che è dovuto il **mantenimento al figlio maggiorenne** assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto non sufficiente a poter dire raggiunta l'indipendenza economica.

Viene confermato l'orientamento costante secondo cui, nei procedimenti di separazione personale e di divorzio, il preminente criterio ispiratore per la definizione dei procedimenti in favore dei figli è, appunto, quello dell'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi.

Tale principio è valido per i figli minori di età e, parimenti, per i figli che, sebbene maggiorenni, non siano pienamente autosufficienti dal punto di vista economico: in entrambi i casi, ricorre la stessa esigenza di tutela. Il discrimine, tuttavia, è che per i figli minori la **mancaza di autosufficienza economica** è intrinseca, mentre, per i maggiori di età, necessita un accertamento specifico in relazione del caso concreto, soggetto a valutazioni discrezionali e insindacabili del giudice.

La Cassazione, dunque, ha ricordato che l'assegno di mantenimento al figlio non può essere revocato se non risulta accertato, nel corso di una compiuta analisi istruttoria, il raggiungimento di **una piena autonomia del figlio**.

Note

[1] Cass. ord. n. 19077/20 del 14.09.2020.